



Michele Palumbo
NOTAIO

Via Feltre n.53 - 32036 Sedico (BL)
Tel. 0437 - 838445

Fax. 0437 - 856833
mpalumbo@notariato.it

www.notaio.michelepalumbo.it

ESENTE DA BOLLO

AI SENSI DELL'ART.82 COMMA 5 D.LGS.117/2017

Repertorio n.49518

Raccolta n.23218

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A

BELLUNO

il 21/10/2022

al n. 6056 Serie 1T

Euro 200,00

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre, presso la sede della società "SMA SERVICE S.R.L." sita in Via Vittorio Veneto n.158/L, alle ore diciassette e minuti cinque.

Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

E' PRESENTE LA SIGNORA

DAL MAS Pier Anna, nata a Belluno il quindici gennaio 1955, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente Provinciale dell'Associazione di Volontariato

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) -

SEZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO - ONLUS"

con sede in Belluno, via Del Piave n.5, ove è domiciliata per la carica, codice fiscale 93003440257, mail: belluno@lilt.it.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea degli associati della citata Associazione convocata, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, in questo giorno, luogo ed ora

	per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	* Modifica allo Statuto	
	* Varie ed eventuali.	
	Ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza	
	dell'Assemblea la comparente, signora DAL MAS Pier Anna, la	
	quale	
	DATO ATTO	
	A) che la presente Assemblea è stata convocata in ottemperanza a quanto disposto nel vigente statuto dell'Associazione,	
	B) che, come risulta dal foglio presenze che, debitamente firmato dalla Comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" , su un totale di n.116 (centosedici) associati, sono presenti n.10 (dieci) associati, con la precisazione che la signora DEL FABBRO Iside è presente anche se nel documento allegato sub "A" è indicata sia come presente che come assente;	
	C) che del Consiglio direttivo provinciale (CDP), oltre a sé medesima quale Presidente, sono presenti i Consiglieri signori:	
	- BORDIN Monica;	
	- BENVEGNU' Cinzia;	
	- DEL FABBRO Iside;	
	- SPADARO Concetta;	
	- POLIFRONI Anna;	

	D) che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti,	
	dottor Mario Leonardi, ed il componente rag. TACCA Renato;	
	E) che l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente	
	costituita qualunque sia il numero degli associati intervenu-	
	ti,	
	DICHIARA	
	l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul-	
	l'argomento all'ordine del giorno dato atto che nessuno dei	
	presenti si oppone alla sua trattazione.	
	Prendendo la parola, il Presidente illustra dettagliatamente	
	all'Assemblea i motivi che rendono necessaria la modifica	
	dell'art.12 del vigente statuto dell'Associazione.	
	Propone quindi all'assemblea di abrogare integralmente	
	l'art.12 del vigente statuto e di sostituirlo con un nuovo	
	testo che qui di seguito si riporta:	
	"Articolo 12	
	1. In prima convocazione l'Assemblea degli associati è rego-	
	larmente costituita con la presenza di almeno la metà più	
	uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convo-	
	cazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	2. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti aventi diritto di voto.	
	3. Nelle assemblee convocate per le modifiche dello statuto,	
	occorre la presenza in prima convocazione di almeno tre quar-	
	ti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della	

	maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assem-	
	blea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e de-	
	libera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti a-	
	venti diritto al voto.	
	4. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'As-	
	sociazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il	
	voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.".	
	Terminata la lettura, invita l'Assemblea a deliberare in me-	
	rito alla proposta fatta.	
	L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni e della proposta	
	del Presidente, dopo breve discussione, con voto unanime e	
	palese,	
	DELIBERA	
	di abrogare integralmente l'art.12 del vigente statuto e di	
	sostituirlo con il testo proposto dal Presidente e dallo	
	stesso letto all'Assemblea.	
	* * *	
	Il testo dello Statuto dell'Associazione con la modifica so-	
	pra deliberata, firmato dal Comparente e da me Notaio, viene	
	allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per farne	
	parte integrante e sostanziale, omessane la lettura io Nota-	
	io per dispensa avuta dalla Comparente che dichiara di ben	
	conoscerlo.	
	Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non	
	chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara l'assem-	

blea sciolta alle ore diciassette e minuti ventiquattro.

* * *

Le spese del presente e conseguenti sono a carico dell'Asso-
ciazione.

Richiesto, ricevo il presente atto, scritto in parte da per-
sona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su due
fogli per sei pagine e letto alla Comparente che, interpellata,
lo approva.

Sottoscritto alle diciassette e minuti ventisette.

Pier Anna Dal Mas, Michele Palumbo Notaio

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA ASSOCIATI 19 OTTOBRE 2022 ELENCO ASSOCIATI

Allegato "A" all'atto
N. 23218 di raccolta

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE	DELEGA
BALBINOT TERESA		X	
BALEST MARILYN ALICE		X	
BATTAGLIA PAOLO		X	
BATTAIOLA MATTEO		X	
BENVENU' CINZIA	X		
BIANCHET SONIA		X	
BITTANTE EMANUELA		X	
BORDIN MONICA	X		
BORTOLUZZI ALESSANDRA		X	
BORTOLUZZI MARCELLA		X	
BORTOLUZZI MARIA ROSA		X	
BORTOLUZZI NICOLETTA		X	
BORTOLUZZI ROSANNA		X	
BORTOLUZZI VITTORIA	X		X
BORTOT FULVIO		X	
BRESSAN CHIARA		X	
BRESSAN GABRIELLA	X		X
BRIDDA FABRIZIO		X	
CASANOVA FEDERICO		X	
CASSOL EVA		X	
CASSOL VINCENZO		X	
CERRA SIMONE		X	
CIMITAN MAURO		X	
CIOCIANO BOTTARETTO ROSA		X	

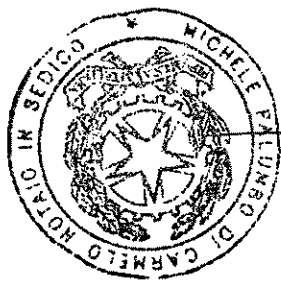


Per luce del m

COMEL ELENA			X	
DA PRA LUIGINA			X	
DA RIN PERETTA ARRIGO			X	
DA RIN PERETTA FRANCESCA			X	
DA RIN ZOLDAN GIANNI			X	
DAL BELLO PATRIZIA			X	
DAL MAS PIER-ANNA		X		
ZAMPIERI NIVES			X	
FALCO CLAUDIA			X	
DAL MAS VENIERO			X	
DAL MOLIN CHIARA			X	
DAL PIVA AUGUSTA			X	
DAL PONT FABIO			X	
D'ANDREA MASSIMO			X	
DE BONA SABRINA			X	
DE COL ELISA			X	
DE FRANCESCH DONATELLA			X	
DE FURLAN ELENA			X	
DE PARIS FRANCESCA			X	
DE POLONI MARCO			X	
DE PRA MARTINA			X	
DE VEI ALIDA			X	
DE VEI LINO			X	
DEL FABBRO ISIDE		X	X	
DEL MONEGO SONIA			X	
DELLA LUCIA SPIRIDIONE			X	
DEON GUIDO			X	
DEON MICHELA			X	
DI NOTO ALESSANDRO			X	
DI NOTO CARMELO			X	
DIMO MONICA			X	
D'ISEP MARTA		X		
DORIGUZZI BIANCA		X		

FACCHIN GIADA		X	
FACCHIN GIULIANO		X	
FAIN GIOVANNA		X	
FALCO FRANCESCO		X	
FALCO GIOVANNI		X	
FALCOMATA ILARIA		X	
FELTRIN SERGIO		X	
FESTINI CLELIA		X	
FRANCESCO EDITH		X	
FREGONA CRISTINA		X	
FULLIN DIEGO		X	
FULLIN MARISA		X	
GIACOMINI GIANPAOLO		X	
LEONARDI MARIO		X	
LOSSO EMILIANA		X	
LOZZA MARCO		X	
MARCHETTI CRISTIAN		X	
MARINELLO MAURIZIO		X	
MARTINS JULIANE		X	
MASUTTI ANDREA		X	
MELLA IVAN-ANNA		X	
MERLIN ILENIA		X	
MINUTE SEBASTIANO		X	
MONTI CLAUDIA		X	
NART LIDA ASSUNTA		X	
NOGARE' MARILENA		X	
OLIVIERI CHIARA		X	
PETRIS SARA		X	
PIOVESAN DIANA		X	
PIVA EMANUELA		X	
POLIFRONI ANNA	X		
PRADAL DANIELA		X	
PRADETTO GIGNOTTO VALERIA		X	

101^a Area del Mus



RIGHES VALENTINA			X	
ROMANIN MARZIA			X	
RUSSO MICHELA			X	
SACCHET ANTONIO			X	
SACCHET FEDERICO			X	
SCARTON DORIANA			X	
SCARTON MICHELA			X	
SCHIERA SALVATORE			X	
SCHIFFINO DANTE			X	
SCHIOCCHET FAUSTO			X	
SERGI ROSA			X	
SIMONETTO CHIARA			X	
SOGGIA GIULIA			X	
SPADARO CONCETTA		X		
STEVANATO NICOLO'			X	
TACCA RENZO			X	
TODESCO MARTA			X	
TONET FRANCESCA			X	
TREVISSON FRANCA			X	
TREVISSON RITA			X	
TRICHES MAURO			X	
TROI NEVIO			X	
VALLATA DANIELA			X	
VIEL ANDREA			X	
WISGOVICH PAOLO			X	
ZETTA EMANUELA			X	

	Allegato "B" all'atto N.23218 di Raccolta	
	STATUTO	
	DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT	
	TITOLO PRIMO	
	Denominazione - Sede - Scopi - Durata	
	Articolo 1	
	1. E' costituita l'Associazione Provinciale della Lega Ita-	
	liana per la lotta contro i tumori - ODV - con sede in Bellu-	
	no, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale arti-	
	colazione territoriale della LILT nazionale.	
	L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel	
	Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denomina-	
	zione anche l'acronimo "ETS".	
	Articolo 2	
	1. L'Associazione provinciale ha sede in Belluno Via del Pia-	
	ve n.5 ed ha per Codice Fiscale il numero 93003440257.	
	2. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria de-	
	liberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno	
	del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazio-	
	ni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative,	
	nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Se-	
	de Centrale della LILT.	
	Articolo 3	
	1. L'associazione, opera a livello provinciale come entità	
	rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di or-	

	ganismo costituito su base associativa autonoma e disciplina-	
	ta dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quan-	
	to in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha	
	durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti	
	straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativa-	
	mente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualifi-	
	carsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio di-	
	rettivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano	
	l'Associazione alla struttura centrale.	
	Articolo 4	
	1. L'Associazione, che assume come compito primario la promo-	
	zione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabi-	
	litativa non ha finalità di lucro e persegue, in particola-	
	re, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto naziona-	
	le della LILT, con le modalità ivi descritte.	
	2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei vo-	
	lontari sono gratuite.	
	3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed	
	attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Sta-	
	tuto nazionale della LILT.	
	4. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'eserci-	
	zio di interesse generale dettate dall'art.5 del Codice del	
	terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalen-	
	temente secondo la propria natura associativa di cui al-	

	l'art.1.	
	Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c), d)	
	g), h) e i).	
	5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statuta-	
	ri persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.	
	TITOLO SECONDO	
	Categorie di soci e quota sociale	
	Articolo 5	
	1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti cate-	
	gorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Sta-	
	tuto della LILT:	
	* soci ordinari	
	* soci sostenitori	
	* soci benemeriti	
	* soci onorari	
	2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuri-	
	diche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni	
	non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.	
	3. La classificazione delle suddette categorie di soci avvie-	
	ne secondo quanto previsto dall'art.3 dello Statuto naziona-	
	le della LILT.	
	4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito	
	regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e	
	notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di ono-	
	re e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti	

	per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il pa-	
	rere della Sede centrale.	
	5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto	
	associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 (trentuno)	
	gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.	
	6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre	
	in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una	
	tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo	
	nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione pro-	
	vinciale di appartenenza.	
	7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Asso-	
	ciazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo	
	provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vi-	
	genti disposizioni normative del Terzo settore.	
	Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiara-	
	re di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il pre-	
	sente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti	
	in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazio-	
	ni legittimamente adottate dagli organi sociali.	
	Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esami-	
	na senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, ac-	
	cettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione,	
	annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'av-	
	venuta ammissione al richiedente.	
	Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio	

	può, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.	
	Articolo 6	
	1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.	
	2. La qualità di socio è personale e si perde per:	
	a. dimissioni;	
	b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;	
	c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;	
	d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:	
	- indegnità;	
	- atti contrari all'interesse dell'ente.	
	TITOLO TERZO	
	Organi dell'Associazione	
	Articolo 7	
	1. Sono organi dell'Associazione provinciale:	
	* il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)	
	* l'Assemblea dei soci	

	* il Presidente provinciale	
	* l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore.	
	Articolo 8	
	1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:	
	* nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;	
	* delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;	
	* delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;	
	* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo settore;	
	* delibera sull'esclusione degli associati;	
	* delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle	

normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 15 (quindici) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

	Articolo 10	
	1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.	
	2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.	
	3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.	
	Articolo 11	
	1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.	
	2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.	
	3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.	
	4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.	
	Articolo 12	
	1. In prima convocazione l'Assemblea degli associati è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più	

	uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convo-	
	cazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	2. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti aventi diritto di voto.	
	3. Nelle assemblee convocate per le modifiche dello statuto,	
	occorre la presenza in prima convocazione di almeno tre quar-	
	ti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assem-	
	blea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e de-	
	libera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti a-	
	venti diritto al voto.	
	4. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'As-	
	sociazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il	
	voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Articolo 13	
	1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono elet-	
	ti dall'Assemblea dei soci.	
	2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base	
	di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della	
	LILT, da adottarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della	
	scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e moda-	
	lità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incom-	
	patibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il se-	
	condo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali	
	di cui al presente statuto.	

	3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno 15 (quin-	
	dici) giorni prima della scadenza del mandato.	
	4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.	
	5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri	
	organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pa-	
	rità di genere.	
	Articolo 14	
	1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, compo-	
	sto da cinque a undici componenti, rispettandone la componen-	
	te di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigen-	
	te. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'a-	
	dozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2,	
	il numero dei membri del consesso.	
	2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti	
	da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.	
	3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono	
	rieleggibili per 2 (due) mandati.	
	4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consul-	
	tivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il man-	
	dato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.	
	Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con vo-	
	to consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove	
	questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante e-	
	letto delle delegazioni comunali.	
	5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare	

	vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del pro-	
	prio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli	
	cittadini e previo motivato parere del CDP.	
	Articolo 15	
	1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte	
	l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presi-	
	dente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga	
	opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi	
	nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomen-	
	ti.	
	2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà	
	più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei pre-	
	senti.	
	3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di	
	parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero	
	pari, prevale il voto del Presidente provinciale.	
	4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua as-	
	senza o di suo impedimento dal vice Presidente.	
	5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è	
	presieduto dal consigliere più anziano di età.	
	6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro	
	il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sot-	
	toscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.	
	Articolo 16	
	1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assen-	

	za o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso	
	scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, conse-	
	gnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qual-	
	siasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevu-	
	ta a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette	
	giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.	
	2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a	
	tre giorni per mezzo di posta elettronica.	
	3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregola-	
	rità formale della convocazione purché siano stati fissati	
	gli argomenti da trattare.	
	Articolo 17	
	Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP	
	provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più	
	votato della lista elettorale vincente.	
	Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla	
	carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo,	
	dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.	
	Articolo 18	
	1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento	
	di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.	
	2. A tal fine:	
	a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti	

	d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui	
	all'art.2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta	
	dei fondi e all'iscrizione dei soci;	
	b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse	
	dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in	
	conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto na-	
	zionale;	
	c. approva annualmente il bilancio di previsione e di eserci-	
	zio, previo parere dell'Organo di Controllo;	
	d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Cen-	
	trale della LILT;	
	e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a	
	maggioranza di voti e a scrutinio segreto;	
	f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presi-	
	dente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri	
	per singole operazioni, nei limiti individuati con propria	
	deliberazione;	
	g. il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Diret-	
	tivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della lo-	
	ro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro u-	
	nico nazionale del Terzo settore, così come dettato dal-	
	l'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;	
	h. il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a tito-	
	lo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione	
	provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla ge-	

	stione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzio-	
	ne di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti delibe-	
	rativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo	
	e dal presidente;	
	i. al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenu-	
	ta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in	
	seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti	
	in essere dal CDP.	
	3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in co-	
	stanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa	
	conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dal-	
	l'Organo di Controllo entro il 28 (ventotto) febbraio del-	
	l'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il	
	programma delle attività entro il 30 (trenta) settembre del-	
	l'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle	
	indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi na-	
	zionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente	
	presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di va-	
	lutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del ricono-	
	scimento LILT, entro il termine stabilito nella formale con-	
	testazione.	
	In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto	
	previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il	
	bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le	
	forme e le modalità previste e in relazione alla capacità e-	

	conomica e contabile del conto stesso.	
	4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha fa-	
	coltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Di-	
	rettivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso	
	Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convo-	
	carsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza	
	del provvedimento assunto.	
	Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardan-	
	ti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sotto-	
	scrizione di atti d'obbligo o spese superiori a Euro	
	5.000,00 (cinquemila/00).	
	Articolo 19	
	1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al qua-	
	le si applica l'art.2399 del Codice civile.	
	L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma	
	5 del richiamato Codice del Terzo settore, tra le categorie	
	di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.	
	All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un re-	
	visore legale iscritto nell'apposito registro, si affida an-	
	che l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione,	
	svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art.30 del	
	Codice per il Terzo settore.	
	2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.	
	Articolo 20	
	1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Co-	

	ordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fi-	
	ne di promuovere iniziative di comune interesse regionale -	
	in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della	
	LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di col-	
	legamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attua-	
	zione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati	
	dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle As-	
	sociazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle me-	
	desime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro e-	
	lezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da	
	sottoporre alla nomina del CDN. La carica di Coordinatore Re-	
	gionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese	
	debitamente documentate.	
	Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella rea-	
	lizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale	
	può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario	
	per le Associazioni provinciali di riferimento.	
	Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe	
	richieste di contributi finanziari per progetti promossi dal-	
	le singole Associazioni provinciali.	
	Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate	
	da più coordinamenti regionali per la promozione di specifi-	
	ci progetti a valenza interregionale.	
	2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso l'Associazione	
	Provinciale di appartenenza del Coordinatore.	

	3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere ri-	
	confermato una sola volta.	
	4. Con atto di indirizzo adottato dal CDN sono disciplinate	
	le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordina-	
	menti Regionali.	
	TITOLO QUARTO	
	Patrimonio - Gestione finanziaria	
	Articolo 21	
	1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:	
	a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobi-	
	liare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istituti-	
	vi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, so-	
	lidaristiche e di utilità sociale;	
	b. con le quote associative versate dai soci;	
	c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli	
	provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e parte-	
	cipazioni a campagne nazionali;	
	d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, la-	
	sciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi	
	di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventua-	
	li contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.	
	Articolo 22	
	1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.	
	2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il	
	bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il	

	conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventi-	
	vo con il programma di attività che dovranno essere comunica-	
	ti preventivamente all'Organo di revisione contabile e di	
	controllo.	
	L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a de-	
	positare presso il Registro unico nazionale per il Terzo set-	
	tore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilan-	
	cio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per	
	il Terzo settore.	
	Articolo 23	
	1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello	
	della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabi-	
	le, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio	
	patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da	
	essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzio-	
	ne anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili,	
	fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, an-	
	che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-	
	mento del vincolo associativo.	
	2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo	
	al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.	
	3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di	
	contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole	
	Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale parteci-	
	pa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza na-	

	zionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti	
	dalla Sede centrale.	
	TITOLO QUINTO	
	Decadenza degli organi sezionali	
	Articolo 24	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è	
	deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favore-	
	vole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nella mede-	
	sima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti	
	dei necessari poteri.	
	2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esauri-	
	ta la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assem-	
	blea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente	
	del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere posi-	
	tivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Set-	
	tore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla leg-	
	ge.	
	TITOLO SESTO	
	Norme sulla trasparenza, transitorie e finali	
	Articolo 25	
	1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono av-	
	venire nel segno della massima trasparenza.	
	2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede ammini-	
	strativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli	
	avvisi della vita associativa.	

	3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale	
	sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo	
	settore.	
	L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli e-	
	ventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi ti-	
	tolo erogati a componenti degli organi associativi e operato-	
	ri dell'Associazione provinciale.	
	Articolo 26	
	1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri socia-	
	li dell'Associazione provinciale.	
	2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione	
	provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità	
	del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla	
	sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso	
	essa è accolta senza ulteriori formalità.	
	3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene	
	stabilito un altro giorno e comunque entro 30 (trenta) gior-	
	ni dalla richiesta formalizzata.	
	In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivol-	
	ge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale	
	LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.	
	Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte	
	del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente al-	
	l'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centra-	
	le.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto analogico, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 82/2005.



Firmato digitalmente da
MICHELE PALUMBO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BELLUNO:93002380256